

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E  
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA  
CIG 8705447A5**

**QUESITI**

Quesito 1: con il riferimento alla partecipazione al sopralluogo, è possibile comunicare due nominativi di rappresentanti/delegati dell’Operatore economico, così che possano partecipare entrambi o solo uno dei due, a seconda delle disponibilità nel giorno che sarà indicato dalla Stazione Appaltante.

Risposta 1: sì, è possibile.

\*\*\*

Quesito 2: nella relazione tecnica, al punto 1.1 si parla di descrizione dell'organigramma aziendale. È possibile inserire, all'interno della relazione, un allegato (pdf o power point), in questo caso un organigramma, rimanendo nel numero di cartelle richieste?

Risposta 2: sì, purché sia in un formato non modificabile (es. pdf).

\*\*\*

Quesito 3: si richiede se il prezzo totale complessivo per i rifiuti e i contenitori, da inserire nell'allegato 5 - Offerta economica, si riferisca all'importo annuale di gara e quindi dovrà essere inferiore a 50.000,00 euro.

Risposta 3: L'importo di 50.000,00 €/anno, definito dal Disciplinare, art. 3, comma 3, come “importo a base di gara”, è invece da intendere più correttamente come “valore stimato dell’appalto”, calcolato in base al dato storico, attualizzato, della spesa sostenuta dalla stazione appaltante per il servizio oggetto della procedura di gara.

D'altra parte, invece, non solo le quantificazioni delle tipologie di rifiuto prodotte dall’Università di Siena, elencate, con i relativi stati e codici, negli atti di gara (v. Capitolato, art. 3, comma 2, e “modello offerta economica”, all. E.5 del Disciplinare), sono stimate come valori medi presunti sulla scorta dei dati relativi agli anni passati e pertanto sono soggette a variazioni, non facilmente determinabili, in funzione delle attività dell’Università, cosicché detti quantitativi stimati sono puramente indicativi e non costituiscono per l’aggiudicatario un minimo contrattuale garantito; ma anche l’elencazione stessa delle tipologie di rifiuto è redatta con criterio ampiamente prudenziale e cautelativo, al fine di poter contemplare il più ampio quadro delle tipologie riscontrate in base all’esperienza trascorsa nonché allo stato ipotizzabili in base alle attività sia in essere che prevedibili.

Tale elencazione e relativa quantificazione corrispondono quindi anzitutto ed essenzialmente all’esigenza di ponderare adeguatamente, nel loro complesso, i prezzi unitari offerti rispettivamente per ogni specifica tipologia di rifiuto da ciascun concorrente.

\*\*\*

Quesito 4: si chiedono cortesemente chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

1. all'art. 4, punto 2 del capitolato tecnico si indica la necessità di contenitori con chiusura ermetica, anche per i rifiuti solidi a rischio infettivo. Nel seguito dello stesso, si indica invece la necessità di fornire contenitori in cartone omologati per rifiuti a rischio infettivo. A tal proposito, rilevando particolarmente la scelta del contenitore (cartone vs. plastica rigida) sul prezzo del rifiuto 180103\*-180202\*, si chiede di precisare in che percentuale è previsto l'utilizzo degli uni rispetto agli altri o se, l'indicazione del cartone, sia in realtà un refuso e la scelta ricada sempre sul rigido a chiusura ermetica, anche per ragioni di maggiore sicurezza nel trasporto.

2. all'art. 7, punto p) è richiesta l'esclusione dal peso lordo del rifiuto della parte relativa alla tara, citando in quest'ultima anche i contenitori a perdere.

Si chiede di esplicitare, al proposito, che cosa si intenda per contenitori a perdere, considerando che anche i fusti per i rifiuti chimici, i fusti per gli infettivi, le taniche per liquidi, i *big bags* e, più in generale, quant'altro sia utilizzato come imballaggio primario del rifiuto è generalmente a perdere perché non fisicamente separabile dal rifiuto né in fase di trasporto né normalmente nelle fasi successive.

Risposta 4: si forniscono i chiarimenti richiesti, rispettivamente come segue:

1. quanto all'incidenza del ricorso ai contenitori in cartone omologati per rifiuti a rischio infettivo, rispetto ai corrispondenti contenitori in plastica rigida, si specifica che – nell'arco del periodo contrattuale (5 anni) oggetto del contratto di appalto tuttora in essere, detta incidenza è stata minima. Infatti, sui circa 10.000 (diecimila) contenitori impiegati, costituiti essenzialmente da fusti rigidi in plastica, i contenitori in cartone omologati per rischio infettivo costituiscono circa lo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del totale.

Tuttavia, occorre segnalare, anche in questa circostanza, che la ricerca universitaria – attività costituente la principale (per quantità e qualità) fonte di produzione dei rifiuti speciali e pericolosi dell'Ateneo - è contraddistinta, per definizione, da un ampio fattore di variabilità dei suoi procedimenti e prodotti e non è affatto suscettibile di essere assimilata a processi produttivi di serie, tipici invece delle attività industriali e commerciali dei soggetti che operano nell'ambito del mercato imprenditoriale. Pertanto, ogni stima in proposito, per quanto basata su un'estesa serie storica, rimane sempre suscettibile di un certo grado non indifferente di aleatorietà.

2. quanto a cosa si intenda, all'art. 7, comma 1, lett. p) del capitolato tecnico, per "contenitori a perdere", si specifica che con tale espressione s'intende far riferimento comunque ai soli imballaggi secondari (bancali, ecc.) e non anche agli imballaggi primari.

\*\*\*

Quesito 5: Si richiede un chiarimento rispetto ai punti 7.1 - 7.4 del disciplinare di gara.

Il punto 7.1 b) riporta, fra i requisiti tecnici, la richiesta di Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, oltre che per le categorie relative al trasporto rifiuti, 4 e 5, anche per quelle relative alle bonifiche ambientali, cat. 9, e bonifiche amianto, cat. 10.

Al punto 7.4 si legge inoltre che, il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al punto 7.1, lett. b) debba essere posseduto da: "*a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;*"

E' corretto ritenere che, in caso di raggruppamento di imprese, tutte le stesse debbano essere in possesso dell'iscrizione all'Albo gestori Ambientali, ma che, tale iscrizione, possa essere in una o più delle categorie indicate al 7.1, ovvero che, nella fattispecie della partecipazione in forma di raggruppamento, il requisito di cui al 7.1 possa essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo insieme?

Risposta 5: la previsione del paragrafo 7.4, comma 4, lett. a. del Disciplinare di gara è da intendersi come segue:

1) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE (costituiti o costituendi) – ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento, consorzio, rete, GEIE (costituito o costituendo) deve possedere il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in almeno una delle categorie e rispettive classi, pertinenti al servizio oggetto della procedura di gara, individuate dal paragrafo 7.1 lett. b) del Disciplinare stesso: cat. 4 (classe F), cat. 5 (classe F), cat. 9 (classe F) e cat. 10 (classe E);

2) al contempo, tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento, consorzio, rete, GEIE (costituito o costituendo) devono soddisfare, nel loro insieme complessivo, il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in tutte le sopra elencate categorie e rispettive classi, pertinenti al servizio oggetto della procedura di gara, individuate dal paragrafo 7.1 lett. b) del Disciplinare.

Siena, 04 agosto 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Fabio Semplici